



**COMUNE DI PETILIA POLICASTRO**  
**(Provincia di Crotona)**

---

**S**SCHEMA DI REGOLAMENTO  
sulla **TUTELA**  
della **RISERVATEZZA**  
dei **DATI PERSONALI**

## SOMMARIO:

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Definizioni di riferimento
- Art. 4 - Individuazione delle banche dati
- Art. 5 - Titolarità e responsabilità della banca dati
- Art. 6 - Soggetti incaricati del trattamento dei dati
- Art. 7 - Trattamento dei dati
- Art. 8 - Informazione
- Art. 9 - Diritti dell'interessato
- Art. 10 - Rapporti con il garante
- Art. 11 - Sicurezza
- Art. 12 - Controlli
- Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

## **ART. 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:

- A) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento;
- B) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni.

## **ART. 2 FINALITA'**

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

## **ART. 3 DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO**

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

## **ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI**

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Comunale su proposta dei Responsabili di Settore.

2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.

3. I Responsabili di Settore comunicano al Segretario Comunale, anche ai fini della eventuale notificazione al Garante di cui all'art. 38, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata.

## **ART. 5 TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DELLA BANCA DATI**

1. Quale titolare delle banche dati dell'Amministrazione Comunale, la Giunta nomina il responsabile delle singole banche dati con provvedimento motivato, sulla base di quanto previsto dall'art. 29, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, anche con contratto a termine di diritto privato.

2. Nel medesimo provvedimento di cui al precedente comma 1 può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati.

3. Il Responsabile:

- a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al Settore o alle unità organizzative cui sovrintende;
- b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;

